

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 NOV. 2001

=====

ADDI' **23 NOV. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 112 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO, Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: IANNARILLI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N° 1481

OGGETTO: L.R. 1.7.1996, n. 25 - Assunzione e conferimento dell'incarico di responsabile della "Struttura di consulenza diplomatica" al Dott. BETTARINI Roberto.  
Approvazione dello schema tipo di contratto.



OGGETTO: legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, articolo 13 – Assunzione e conferimento dell'incarico di responsabile della "Struttura di consulenza diplomatica" al Dott. BETTARINI Roberto. Approvazione dello schema-tipo di contratto.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale, demanio, patrimonio e informatica;

VISTO l'art.13 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, e successive modifiche, riguardante le strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 9.2.1999 e successive modificazioni concernente: "Specificazioni delle attribuzioni e dei compiti connessi alla direzione dei dipartimenti ed alle funzioni dirigenziali di supporto all'attività di direzione politica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1448 del 23.11.01 con la quale è stata costituita la struttura denominata "Struttura di consulenza diplomatica", sono state individuate le funzioni, le attribuzioni e il contingente di personale della struttura;

RITENUTO opportuno stabilire con il presente provvedimento, in considerazione della complessità delle funzioni da svolgere e della temporaneità dell'incarico, che al responsabile della struttura è attribuito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di £. 211.000.000, al lordo di oneri e ritenute di legge, corrisposto in tredici mensilità;

PRESO ATTO della richiesta con la quale il Presidente della Giunta regionale propone il conferimento dell'incarico di responsabile della predetta struttura al Dott. BETTARINI Roberto, dipendente del Ministero degli affari esteri, collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18, così come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 24.3.2000, n. 85, in possesso dei requisiti e della professionalità necessari ad assolvere all'incarico;


VISTO il curriculum del Dott. BETTARINI Roberto, allegato "1", che forma parte integrante del presente provvedimento;

RILEVATO che la struttura risulta attualmente priva del relativo titolare;

RITENUTO di provvedere, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 1.7.1996, n. 25, e successive modifiche, all'assunzione e al conferimento dell'incarico di responsabile della "Struttura di consulenza diplomatica" al Dott. BETTARINI Roberto, nato a Taranto il 5.5.1947, in possesso dei requisiti e della professionalità necessari ad assolvere all'incarico;

RITENUTO di stabilire che:

- 1) Il contratto ha la durata di un anno, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- 2) in caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta regionale il contratto in argomento potrà essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento nella carica del nuovo Presidente della Giunta. Decorso tale termine qualora non si sia provveduto il contratto si intende confermato fino alla sua naturale scadenza;
- 3) il contratto si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso al verificarsi delle situazioni previste ai precedenti punti 1) e 2);
- 4) l'incarico conferito è, altresì, regolato dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato, dal C.C.N.L. Area della Dirigenza del comparto Regioni - Autonomie Locali, dalle norme del Codice Civile e dalla normativa nazionale in materia;



VISTO lo schema-tipo di contratto di lavoro a tempo determinato per il conferimento dell'incarico di responsabile della "Struttura di consulenza diplomatica" al Dott. BETTARINI Roberto, allegato "2", che forma parte integrante del presente provvedimento;

*cu* ~~VISTA la legge n. 127/97~~

all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di assumere e conferire, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 25/96, l'incarico di responsabile della "Struttura di consulenza diplomatica" al Dott. BETTARINI Roberto, nato a Taranto il 5.5.1947, dipendente del Ministero degli affari esteri, collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18, così come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 24.3.2000, n. 85, in possesso dei requisiti e della professionalità necessari ad assolvere all'incarico;
- 2) di stabilire, in considerazione della complessità delle funzioni da svolgere e della temporaneità dell'incarico, che al responsabile della "Struttura di consulenza diplomatica" è attribuito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di *€ 211.000.000 #*, al lordo di oneri e ritenute di legge, corrisposto in tredici mensilità; *cu*
- 3) Di stabilire che:
  - a) Il contratto ha la durata di un anno, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione;
  - b) in caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta regionale il contratto in argomento potrà essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento nella carica del nuovo Presidente della Giunta. Decorso tale termine, qualora non si sia provveduto il contratto si intende confermato fino alla sua naturale scadenza;
  - c) il contratto si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso al verificarsi delle situazioni previste alle precedenti lettere a) e b);
  - d) l'incarico conferito è, altresì, regolato dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato, dal C.C.N.L. Area della Dirigenza del comparto Regioni - Autonomie Locali, dalle norme del Codice Civile e dalla normativa nazionale in materia;
- 4) di approvare lo schema-tipo di contratto di lavoro a tempo determinato per il conferimento dell'incarico di responsabile della "Struttura di consulenza diplomatica" allegato "2", che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 5) di provvedere all'impegno della spesa derivante dall'attuazione del contratto in argomento in sede di stipula del contratto medesimo.

*cu* ~~Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97.~~

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

*cu*  
27 NOV. 2001

DEL 23 NOV. 2001

## REGIONE LAZIO

**SCHEMA-TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DI STRUTTURA, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 25/1996.**

**PREMESSO CHE:**

- La Giunta regionale del Lazio, con provvedimento n. .... del ..... ha assunto e nominato il Dott. ...., responsabile della Struttura di consulenza diplomatica, ai sensi del comma 6 art. 13 della L.R. n. 25/96;
- Il Dott. .... ha formalmente accettato la nomina con nota acquisita in atti in data ..... prot. n. .... ed ha prodotto formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina stessa previste dalle vigenti disposizioni di legge;

**TRA**

- l'On. Francesco Storace, nato a Cassino (FR) il 25.1.1959, domiciliato per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Lazio - C.F. 80143490581 - nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale;

**E**

- il Dott. ...., nato a ..... il .....  
C.F.: ....., residente a ..... in via  
..... n. ....

si conviene e si stipula quanto segue:



f

## ART. 1 – Costituzione del rapporto e durata

1. La Regione Lazio assume alle proprie dipendenze, con contratto di diritto privato a tempo determinato, conferendogli l'incarico di Responsabile della Struttura di consulenza diplomatica, Dott. ...., che accetta.
2. Il contratto ha la durata di un anno, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta regionale il contratto potrà essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento nella carica del nuovo Presidente della Giunta. Decorso tale termine, qualora non si sia provveduto, il contratto si intende confermato fino alla sua naturale scadenza.

## ART. 2 - Oggetto

1. Il Dott. .... si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione Lazio le attività stabilite dall'Organo politico di riferimento, ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della L.R. n. 25/1996, meglio specificate dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in materia.
2. Il nominato, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni, o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico quando da ciò possa derivare un danno per la Regione Lazio, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

## ART. 3 - Obbligo di fedeltà ed esclusività

1. Il Dott. .... nello svolgimento dell'incarico di che trattasi risponde ed è responsabile verso l'Organo politico che l'ha nominato dell'attività svolta dalla struttura cui è preposto e delle risorse umane e strumentali messe a disposizione.
2. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo.
3. E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività incompatibili o in conflitto con quelle della Regione.
4. Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.



5. Sono fatti comunque salvi gli incarichi di rappresentanza sindacale ai sensi delle vigenti normative legislative e contrattuali.

#### **ART. 4 - Trattamento economico**

1. La retribuzione annua onnicomprensiva è fissata in £. ...., al lordo di oneri e ritenute di legge ed è corrisposta in tredici mensilità.
2. Spetta, altresì, al nominato il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i direttori generali delle Aziende A.S.L. della Regione Lazio.
3. La retribuzione di cui al comma 1 potrà essere ridefinita, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli incrementi retributivi medi che saranno apportati dai CC.CC.NN.L. Area della Dirigenza del comparto Regioni - Autonomie Locali, nazionali o decentrati.

#### **ART. 5 – Trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza**

1. Il nominato viene iscritto, se non già iscritto in quanto dipendente pubblico in aspettativa, per il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

#### **ART. 6 - Trattamento in caso di malattia**

1. Nel caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, sia continuativa che discontinua, la Regione conserverà al nominato l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi durante il quale gli corrisponde l'intera normale retribuzione.
2. Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia, la Regione provvederà alla risoluzione del contratto.
3. Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al nominato l'incarico e la corrispondente intera retribuzione, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o parziale, tale da non far riprendere le normali funzioni.
4. In ogni caso il periodo di conservazione dell'incarico e della retribuzione non può superare la data di scadenza del contratto.



*Handwritten signature and initials.*

## **ART. 7 – Risoluzione e Recesso**



1. Il contratto si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso:
  - alla data di scadenza del presente contratto;
  - in caso di assenza o impedimento ai sensi di quanto previsto nel precedente articolo 6;
  - a seguito dell'accertata violazione degli obblighi previsti dal precedente articolo 3.
2. La Regione può, altresì, risolvere il contratto in maniera anticipata rispetto alla sua scadenza a seguito di giudizio negativo nello svolgimento dell'attività e della grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite dall'Organo politico di riferimento.  
Il contratto viene risolto con atto scritto e motivato.
3. E' consentita la risoluzione consensuale del rapporto.
4. Il presente contratto può essere rescisso, prima della scadenza, nei seguenti casi:
  - a) per recesso del nominato;
  - b) per recesso dell'Amministrazione regionale per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile;
5. In caso di recesso anticipato da parte del nominato è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno 60 giorni prima della data di effettiva cessazione dall'incarico.  
In caso di mancato preavviso il nominato è tenuto al pagamento di una penale pari al trattamento economico a lui spettante per il periodo di preavviso.
6. In caso di recesso anticipato per giusta causa da parte dell'Amministrazione regionale si applicano le procedure e le modalità previste dal CCNL per l'area dei dirigenti.  
Il contratto viene rescisso con atto scritto e motivato.

## **ART. 8 - Adeguamento del contratto**

1. Il presente contratto verrà adeguato alle modifiche che saranno apportate da leggi regionali o nazionali in materia, con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

## **ART. 9 - Norma di rinvio**

1. Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto si rinvia alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Lazio e, in via residuale, alle norme del Codice Civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.



**ART. 10 - Foro competente**

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.

**ART. 11 - Registrazione**

1. Il presente contratto è esente da bollo (DPR n. 642/72, tabella art. 25) e da registrazione (DPR n. 131/86, tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, li .....

**IL RESPONSABILE**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA**

